

AGEVOLAZIONI

Prorogato con modifiche il credito d'imposta Formazione 4.0

di Debora Reverberi

Nell'ambito della **disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0 e, più recentemente, dal Piano Transizione 4.0**, al fine di sostenere più efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese, un ruolo centrale è attribuito **alla valorizzazione del capitale umano tramite accrescimento delle competenze nelle materie connesse alle tecnologie abilitanti 4.0**.

La **Legge di Bilancio 2020** contiene l'attesa **proroga al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019**, della disciplina del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie abilitanti 4.0, introdotta dall'**articolo 1, commi da 46 a 56, L. 205/2017** (c.d. Legge di Bilancio 2018).

La **proroga di un anno dell'incentivo contiene alcune modifiche**, finalizzate soprattutto ad **agevolare l'accesso delle imprese** ad una misura che è stata oggi solo limitatamente fruita in relazione alle risorse stanziare.

Per quanto riguarda **l'ambito applicativo soggettivo** sono **escluse**:

- **le imprese in difficoltà** come definite dall'[articolo 2, punto 18\), Regolamento \(UE\) 651/2014](#) della Commissione del 17.06.2014;
- **le imprese destinatarie di sanzioni interdittive** ai sensi dell'[articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001](#).

L'**ambito applicativo oggettivo** resta il medesimo della disciplina previgente: il credito d'imposta è calcolato in misura percentuale sul **costo lordo aziendale del personale dipendente impiegato in qualità di discente per la durata della formazione e dell'eventuale docente o tutor interno**, nel limite del 30% della sua retribuzione annua complessiva, nelle materie individuate dall'[articolo 3, comma 1, D.M. 04.05.2018](#) (le c.d. "tecnologie abilitanti 4.0") che rientrino **in almeno uno dei tre ambiti aziendali previsti dall'Allegato A della Legge di Bilancio 2018** (vendita e marketing, informatica, tecniche e/o tecnologie di produzione).

La prima novità apportata dalla **Legge di Bilancio 2020** riguarda l'**estensione delle attività di formazione esterna ammissibili** rispetto a quanto previsto all'[articolo 3, comma 6, D.M. 04.05.2018](#).

Per la formazione 4.0 svolta nel 2020 sono ammesse al credito d'imposta anche le attività

commissionate a Istituti tecnici superiori, oltre a quelle svolte da soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa, da università, pubbliche o private o da strutture ad esse collegate, da soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il **Regolamento CE 68/01** della Commissione del 12.01.2001 e da soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37.

La fruizione del beneficio è ammessa esclusivamente tramite compensazione in F24, ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#).

L'effettivo utilizzo del credito è subordinato al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e **al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori**.

La compensazione del credito d'imposta soggiace al rispetto delle seguenti **regole**:

- **decorre dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili;**
- **richiede apposita comunicazione al Mise**, secondo modello, contenuto, modalità e termini di invio da definirsi in un Decreto direttoriale di prossima emanazione;
- **sono vietati la cessione e il trasferimento del credito d'imposta anche all'interno del consolidato fiscale.**

La principale novità apportata dalla Legge di Bilancio 2020 riguarda l'eliminazione di un presupposto applicativo alla disciplina del credito d'imposta Formazione 4.0: **è abrogata la condizione concernente la stipula e il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente**, introdotta dall'[articolo 3, comma 3, D.M. 04.05.2018](#).

Tale onere si è rivelato infatti ex post l'ostacolo maggiore alla diffusione dell'incentivo fra le imprese.

Per quanto concerne infine l'intensità del beneficio fiscale si osservano, nella Legge di Bilancio 2020, **due novità**:

- **risultano modificati e parificati a euro 250.000 i limiti massimi annuali di spesa agevolabile per medie e grandi imprese, fatte salve le medesime aliquote** modulate in funzione della dimensione d'impresa introdotte dall'[articolo 1, commi 78-81, L. 145/2018](#) (c.d. Legge di Bilancio 2019);
- **l'incentivo è potenziato al 60%**, nel rispetto dei limiti annuali, **in relazione alla formazione di lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati** rientranti nelle categorie definite dal Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17.10.2017.

Di seguito sono riepilogate **le aliquote e i limiti che hanno caratterizzato il credito d'imposta**

Formazione 4.0 dalla sua introduzione, nel periodo d'imposta 2018, al 2020:

Periodo d'imposta	Dimensione impresa	Misura del credito	Limite massimo di spesa annuo
2018	Qualsiasi	40%	euro 300.000
2019	Piccola impresa	50%	euro 300.000
	Media impresa	40%	euro 300.000
	Grande impresa	30%	euro 200.000
2020	Piccola impresa	50%	euro 300.000
	Media impresa	40%	euro 250.000
	Grande impresa	30%	euro 250.000

Seminario di specializzazione

NOVITÀ FISCALI 2020: LA LEGGE DI BILANCIO E IL COLLEGATO FISCALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)